



Comune di QUARTO D'ALTINO  
Provincia di Venezia

## RELAZIONE SULL'AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Verifica conformità ai requisiti dell'ordinamento europeo e  
definizione degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale.  
(Art. 34, commi 20 e 21, D.L. 179/2012 conv. con mod. con legge 221/2012)

## INDICE

- 1. PREMESSE**
- 2. CONTESTO NORMATIVO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA**
- 3. IL MODELLO IN HOUSE PROVIDING**
- 4. IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E L'AMBITO OTTIMALE**
- 5. PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE VENETO ORIENTALE**
- 6. MOTIVAZIONI DELLA CONVENIENZA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN HOUSE**
  - 6.1 Convenienza economica**
  - 6.2 Convenienza in termini di efficacia ed efficienza nella gestione del servizio**
  - 6.3 Compatibilità con i principi dell'ordinamento europeo e della normativa nazionale vigente**
  - 6.4 Il rispetto degli obblighi del servizio universale**

## 1. Premesse

L'art. 34 del D.L. n. 179 del 18/10/2012, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (Pubblicato in G.U. n. 245 del 19 ottobre 2012, Suppl. Ord. n. 194 - In vigore dal 20 ottobre 2012 - convertito con modifiche con legge 17 dicembre 2012, n. 221) prevede che:

*"Comma 20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di **garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento**, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito Internet dell'ente affidante, che **dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.**";*

*"Comma 22. Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020.";*

*"Comma 23. (introdotto dalla legge di conversione) Dopo il comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto legge 3 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, b. 148 e successive modificazioni, e' inserito il seguente: Comma 1-bis. **Le procedure per il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali o rete di rilevanza economica sono effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1 del presente articolo dagli enti di governo istituiti o designati ai sensi del medesimo comma.**";*

*"Comma 24. è abrogato l'articolo 53, comma 1, lettera b) del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n.*

*134, recante modifiche all'art. 4 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con Legge 14 settembre 2011, n. 148."*;

La presente RELAZIONE è pertanto finalizzata a:

1. rendere note alla comunità altinate le motivazioni che hanno portato all'affidamento del Servizio Idrico Integrato a PIAVE SERVIZI SCRL;
2. evidenziare come tale affidamento rispetti **la disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali a rilevanza economica.**

## 2. CONTESTO NORMATIVO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

La disciplina della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, con particolare riferimento alle modalità di individuazione dei soggetti cui conferire la titolarità del servizio, inizialmente contenuta nell'art. 113 del TESTO UNICO degli ENTI LOCALI (TUEL), è stata oggetto di ripetute riforme nel corso degli anni.

L'art. 113 del TUEL poteva essere conferita:

- a società di capitali individuate mediante gara pubblica;
- a società miste i cui soci privati siano scelti con procedura di evidenza pubblica;
- a società con capitale interamente pubblico, purché svolgano la parte più importante della loro attività con l'ente pubblico titolare del capitale e quest'ultimo eserciti sullo stesso un controllo analogo alla gestione diretta.

Le disposizioni dell'articolo 113 del TUEL sono state superate dal decreto legge 112/2008. L'abrogazione della disciplina di cui all'art. 23 bis del decreto legge n. 112/2008 convertito con modifiche in legge n. 133/2008. L'articolo 23 bis nell'ottica di procedere alla liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica aveva stabilito che il conferimento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica dovesse avvenire in via ordinaria a favore di :

- imprenditori o di società in qualunque forma costituite, individuate mediante procedure competitive ad evidenza pubblica;
- società a partecipazione mista o privata con selezione del socio mediante procedure competitive ad evidenza pubblica e a condizione che al socio fosse attribuita una partecipazione non inferiore al 40%.

In deroga alla suddette modalità l'art. 23 bis prevedeva, per situazioni eccezionali che non avrebbero permesso un efficace e utile ricorso al mercato, che l'affidamento potesse avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipate degli enti locali, aventi i requisiti previsti dall'ordinamento europeo per l'affidamento *in house*.

Il successivo DPR 168/2010 aveva individuato espressamente le disposizioni del TUEL abrogate (articolo 113 commi 5, 5 bis, 6,7,8, 9 – escluso primo periodo, 14, 15bis, 15ter e 15quater).

Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza n. 24/2011 ha accolto l'istanza popolare di referendum abrogativo relativamente al disposto di cui art. 23 bis del D.L. n. 112/2008. Il 12-13 giugno 2011 gli italiani attraverso lo strumento del referendum hanno quindi stabilito l'abrogazione dell'articolo 23 bis del D.L. n. 112/2008 con la chiara volontà di lasciare di fatto maggiore scelta agli enti locali sulle forme di gestione dei servizi pubblici locali, anche mediante internazionalizzazione e società in house

Con il D.P.R. n. 113/2011 è stata disposta l'abrogazione delle disposizioni di cui al citato art. 23 bis del D.L. n. 112/2008 conv. con modif. in L. ri. 133/2008 e s.m.i.. e ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37 della L. n. 352/1970 nonché dall'articolo 2 della L. n. 332/1982, tale disposto normativo è venuto meno nel nostro ordinamento a far data dal giorno seguente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente della Repubblica.

Con il D.P.R. n. 113/2011 è venuto meno sia il citato art. 23 bis, ma anche il relativo regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 168/2010 e s.m.i. e, dunque, la complessiva disciplina generale dettata sui servizi pubblici locali.

L'effetto abrogativo di una disposizione normativa, in linea di principio, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza, anche della Corte Costituzionale (da ultimo e sub specie, si veda per tutte, Corte costituzionale n. 24/2011), non comporta una qualsivoglia forma di riviviscenza di un'eventuale diversa disciplina eventualmente previgente a quella abrogata.

Sul punto occorre, infatti, rammentare che con l'entrata in vigore del richiamato art. 23 bis del D.L. n. 112/2008 conv. con modif. in L. n. 133/2008 e s.m.i. nonché con il Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 168/2010, erano state abrogate le previgenti norme afferenti l'organizzazione dei servizi pubblici locali già recate nel corpo dell'art. 113 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

### 3. IL MODELLO IN HOUSE PROVIDING

Con la venuta meno della disciplina generale sui servizi pubblici locali di rilevanza economica, come affermato dalla già citata sentenza della Corte Costituzionale n. 24/2011, il modello dell' *in house providing* previsto dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, è tornato ad essere una delle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica.

In particolare, l'abrogazione della disciplina di cui al già più volte richiamato art. 23 bis del D.L. n. 112/2008 convertito con modif. in legge n. 133/2008 e s.m.i, ha determinato il venir meno del carattere di "eccezionalità" del modello dell'*in house providing* così come previsto da tale disciplina dal legislatore interno.

A breve distanza temporale dalla pubblicazione del decreto dichiarativo dell'avvenuta abrogazione dell'art. 23 bis, il legislatore è nuovamente intervenuto in materia di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica con l'art 14 del decreto legge n. 138/2011 poi convertito con modifiche in legge n. 148/2011 e s.m.i..

Tale normativa sopravvenuta ha previsto una disciplina sostanzialmente contraddistinta dalla medesima ratio di quella già abrogata, di fatto reintroducendo, seppure con alcuni distinguo, norme tese ad ottenere una determinare una riduzione dell'ambito di applicazione della modalità di affidamento a società in house.

In ogni caso, come specificato nell'ambito del medesimo disposto normativo la disciplina di cui all'art. 4 del D.L. n. 138/2011 poi convertito con modifiche in legge n. 148/2011 e s.m.i. non trovava applicazione al Servizio Idrico Integrato.

In assenza di una normativa di settore esaustiva, specificamente dettata per il Servizio Idrico Integrato, pur potendo ritenere applicabili le sintetiche disposizioni a tal fine dettate dal DLgs. n. 152/2006 e s.m.i., viste le ribadite limitazione alla forma di affidamento secondo il modello *in house* stabilite in generale all'art. 4 del decreto legge n. 138/2011 poi convertito con modifiche in legge n. 148/2011 e s.m.i. , permanevano alcuni dubbi sulla declinazione nel settore idrico della modalità di gestione secondo *l'in house*.

Con sei distinti ricorsi (depositati tra ottobre e novembre 2011) le regioni Puglia, Lazio, Marche, Emilia Romagna, Umbria e Sardegna) hanno promosso una questione di legittimità costituzionale di svariate disposizioni de decreto legge 138/2011.

Con la sentenza n. 199 del 20/07/2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 4 del D.L. n. 138/2011 poi convertito con modifiche in legge n. 148/2011 e s.m.i. per violazione del divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare, espressa con l'esito referendario citato, così come sancito dall'art. 75 della Costituzione e già oggetto di pronunciamenti della stessa Consulta richiamati nella medesima sentenza n. 199.

Conseguentemente, ad esito di tale ulteriore intervento della Consulta, che è andata ad elidere la nuova disciplina sui servizi pubblici locali, si è ulteriormente rafforzata la fondatezza di ammissibilità del modello in house,

Sulla specifica tematica è, peraltro, intervenuta la giurisprudenza del Consiglio di Stato (**Sez. VI, sentenza 11/02/2013, n 762**) che ha affermato chiaramente che:

*"Stante l'abrogazione referendaria dell'art. 23-bis D.L. n. 112/2008 e la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 4, d.l. ti. 138/2011, e le ragioni del quesito referendario (lasciare maggiore scelta agli enti locali sulle forme di gestione dei servizi pubblici locali, anche mediante internazionalizzazione e società in house) è venuto meno il principio, con tali disposizioni perseguito, della eccezionalità del modello in house per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica."*

Inoltre, chiarito che il principio introdotto dal legislatore interno con il quale l'in house era stato limitato ad un modello eccezionale e residuale, era definitivamente venuto meno, è stato, ribadito ulteriormente che:

*"Venuto meno il criterio prioritario dell'affidamento sul mercato dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e l'assoluta eccezionalità del modello in house, si deve ritenere che la scelta dell'ente locale sulle modalità di organizzazione dei servizi pubblici locali, e in particolare la opzione fra modello in house e ricorso al*

*mercato, debba basarsi sui consueti parametri di esercizio delle scelte discrezionali, vale a dire:*

- *valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti;*
- *individuazione del modello più efficiente ed economico;*
- *adeguata istruttoria e motivazione.*

*Trattandosi di scelta discrezionale, la stessa è sindacabile se appaia priva di istruttoria e motivazione, viziata da travisamento dei fatti, palesemente illogica o irrazionale"*

Allo stato attuale dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale gli affidamenti di Servizi Pubblici locali a rilevanza economica possono essere effettuati secondo una delle seguenti modalità alternative:

1. affidamento ad imprenditori privati individuati tramite procedura ad evidenza pubblica;
2. direttamente a società miste pubblico-private, con socio privato scelto tramite procedura ad evidenza pubblica, nell'ambito del cosiddetto partenariato pubblico privato (PPP);
3. direttamente a società in house, che:
  - siano partecipate esclusivamente da capitale pubblico;
  - operino prevalentemente con i propri soci pubblici o per conto degli stessi;
  - siano soggette al controllo dei propri soci pubblici (il c.d. "controllo analogo").

Il legislatore nazionale è infine intervenuto con l'art. 34 commi 13-18 del decreto legge 179/2012 convertito con modifiche in legge n. 221/2012 prevedendo che, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, dal 20/10/2012 l'affidamento di un servizio pubblico locale a rilevanza economica debba essere effettuato sulla base di un'apposita relazione, da pubblicare sul sito dell'ente affidante, che deve dare conto:

- delle ragioni dell'affidamento;

- della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;
- dei contenuti specifici dell'obbligo di servizio pubblico;
- delle eventuali compensazioni economiche previste.

#### 4. IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E L'AMBITO OTTIMALE

La legge 36/1994 (legge Galli) "Disposizioni in materia di risorse idriche" ha avviato un processo di riorganizzazione territoriale e funzionale dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione. In particolare la legge prevede:

1. una gestione razionale delle risorse idriche con modalità idonee a ridurre gli sprechi;
2. la creazione di ambiti non frammentati
3. la ridefinizione delle tariffe.

Il successivo decreto legislativo 152/2006 "norme in materia ambientale" definisce il servizio idrico integrato insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

La norma individua gli AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI (ATO) come "dimensione sovra comunale" di gestione del SII.

Gli Enti locali cooperano nella gestione del SII attraverso le Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (AATO).

Le tariffe vengono elaborate garantendo la copertura dei costi di erogazione del servizio.

LE AATO assolvono ai seguenti compiti:

1. assumono l'esercizio della titolarità del servizio (al posto dei comuni)
2. definiscono i PIANI D'AMBITO (programmi di interventi sostenuti da un piano economico) e la tariffa;
3. individuano il gestore;

4. controllano la realizzazione degli interventi del Piano d'ambito e l'applicazione della tariffa.

La legge Regionale n. 5/1985 ha suddiviso il VENETO in otto ambiti ottimali, stabilendo che la AATO provveda alla gestione del SII ad un unico GESTORE all'interno dell'Ambito. Per particolari ragioni di natura economica o territoriale l'AATO può organizzare il SII all'interno dell'ATO affidandolo a più gestori.

Con legge regionale n. 17 del 2012 sono stati istituiti, al posto della AATO, i CONSIGLI DI BACINO. I Consigli di bacino si confermano forme di cooperazione tra i comuni per la programmazione e organizzazione del servizio idrico integrato e hanno personalità giuridica di diritto pubblico.

Si sottolinea infine che la modifica apportata dall'articolo 34 comma 23 del dl 179/2012 s.m.i., prevede l'affidamento dei servizi a rete esclusivamente da parte dell'ente di governo dell'ambito. La norma prescinde da qualsiasi considerazione economica, sociale e del contesto di riferimento (non considerando situazioni locali di effettivi disservizi, contenziosi con eventuali gestori, inerzia delle Regioni nella definizione degli enti di governo degli ambiti, ecc.).

## **5. PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE VENETO ORIENTALE**

L'assemblea dell'Autorità dell'ambito territoriale ottimale VENETO ORIENTALE si è espressa per affidare la gestione del servizio idrico integrato "*in house providing*" a uno o più Enti.

In forza della deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 26/05/2005 il territorio dell'ambito è stato suddiviso in due parti:

1. SINISTRA PIAVE definita dall'aggregazione delle gestioni salvaguardate S.I.S.P. (Servizi Idrici Sinistra Piave di Codognè) - A.S.I. - SILE-PIAVE.
2. DESTRA PIAVE definita dall'aggregazione delle gestioni S.I.C. - SIA - Comuni di Treviso e Castelfranco Veneto.

Le due realtà così considerate hanno dato origine rispettivamente a Piave Servizi S.c.r.l. e l'Alto Trevigiano Servizi S.r.l..

Piave Servizi S.c.r.l. è stata costituita con atto del Notaio Dr. Giacomo Pecorelli di Treviso Repertorio n. 69352 registrato a Treviso il 30.07.2003. Nel 2006 SILE PIAVE SPA ha ceduto le proprie quote di partecipazione nella società cooperativa a responsabilità limitata PIAVE SERVIZI S.c.r.l. (già costituita tra la Sile-Piave, SISP e ASI) ai Comuni soci della stessa SILE PIAVE SPA, divenuti dunque titolari diretti, unitamente agli altri Comuni collocati nel medesimo ambito territoriale, della "PIAVE SERVIZI S.c.r.l.

L'assemblea dell'A.A.T.O. con delibera n. 2 del 21.02.2007 ha quindi AFFIDATO il servizio idrico integrato per i comuni della sinistra piave al GESTORE "Piave Servizi S.c.r.l." L'affidamento ha durata trentennale con facoltà dell'Autorità di prolungare, per giustificato motivo, di non oltre 12 mesi la Convenzione dopo la scadenza.

A seguito dalla sottoscrizione, avvenuta in data 29 maggio 2008, della Convenzione tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale" e il GESTORE "Piave Servizi S.c.r.l.", il servizio idrico integrato è stato affidato in gestione a piave servizi scrl fino al 31 dicembre 2037. L'esecuzione del servizio da parte del Gestore avviene attraverso le seguenti Società Operative Territoriali, da esso interamente controllate: A.S.I .S.p.A., Sile Piave S.p.A., S.I.S.P. S.r.l.

Le tre operative del gruppo contrattuale PIAVE SERVIZI intervengono nella convenzione esclusivamente al fine di assicurare l'osservanza delle obbligazioni assunte dalla CAPOGRUPPO PIAVE SERVIZI riguardanti la gestione del SII all'interno del territorio dei COMUNI SOCI.

Con deliberazione n. 856 del 4 GIUGNO 2013 la Giunta Regionale ha stabilito la variazione alle delimitazione degli AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI , disponendo il trasferimento dei COMUNI di Area ASI dall'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE VENETO ORIENTALE all'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE LAGUNA DI VENEZIA.

Precisato che l'affidamento *in house* a PIAVE SERVIZI SCRL è legittimato solo ove la stessa gestisca il SERVIZIO IDRICO INTEGRATO all'interno dell'AMBITO OTTIMALE VENETO ORIENTALE, l'assemblea del CONSIGLIO DI BACINO con deliberazione n. 5 del 20 Settembre 2013 ha preso atto della modifica dei confini dell'ATO, stabilendo che la stessa deliberazione avrà efficacia solo al

perfezionamento dell'entrata di quest'ultimi nell'ATO laguna di Venezia. Ha inoltre stabilito che l'ASSEMBLEA provvederà successivamente all'efficacia della deliberazione di cui sopra a rideterminare l'affidamento a PIAVE SERVIZI SCRL nella nuova configurazione.

## **6. MOTIVAZIONI DELLA CONVENIENZA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN HOUSE**

La gestione del servizio idrico integrato attraverso il modello della società in house consente agli Enti locali dell'ATO VENETO ORIENTALE- SINISTRA PIAVE di svolgere sia le funzioni d'indirizzo, programmazione e controllo del servizio e di partecipare concretamente alla "gestione" dello stesso, secondo le effettive esigenze manifestate dalle comunità locali di riferimento.

Si è quindi in presenza di un modello che si pone in alternativa a modelli gestionali in cui, al di là degli indirizzi espressi dagli Enti Locali, le scelte gestionali sono demandate ad un soggetto imprenditoriale privato, che ha ricevuto l'affidamento del servizio con gara o che rappresenta il partner industriale di una società mista pubblico-privata.

Il modello in house è l'unico in grado di coniugare insieme :

- il perseguimento degli interessi delle comunità locali venga anteposto alla logica del profitto;
- un approccio imprenditoriale necessario per garantire un livello qualitativo elevato e dal perseguimento di obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza, tipici di una gestione imprenditoriale, che portano ad un impiego ottimale delle risorse introitate dagli utenti attraverso la tariffa,

L'affidamento a PIAVE SERVIZI SCRL del servizio Idrico Integrato dell'A.T.O. VENETO ORIENTALE SINISTRA PIAVE da parte dell'AUTORITA' è motivato dalla sussistenza delle seguenti ragioni:

- convenienza economica;
- convenienza in termini di efficacia nella gestione del servizio;

- compatibilità con i principi dell'ordinamento europeo e dell'ordinamento interno;

### 6.1 - Convenienza economica

Per quanto attiene alla convenienza economica dell'affidamento diretto della gestione del servizio idrico integrato a PIAVE SERVIZI SCRL , è necessario ricordare che la società è costituita **in forma consortile** e che, pertanto, non persegue finalità di lucro.

Lo STATUTO DI PIAVE SERVIZI SCRL prevede infatti che:

*art 4 " l'attività ...sarà svolta nell'interesse esclusivo degli enti locali dell'ambito anzidetto titolari del servizio idrico integrato, secondo principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società del Gruppo..., evitando pregiudizio alla redditività e al valore della partecipazione degli Enti Locali soci della società e delle singole società operative".*

La missione di Piave Servizi, società a partecipazione pubblica le cui QUOTE sono detenute dai COMUNI dell'area operativa della stessa, non è realizzare profitti, utili per costituire dividendi da destinare ai soci, garantendo così una remunerazione al capitale investito dai propri soci.

Il fine di PIAVE SERVIZI è quello di gestire il Servizio Idrico Integrato con standard qualitativi elevati nell'interesse delle comunità locali di riferimento.

PIAVE SERVIZI, come le società operative, pur garantendo i requisiti di imprenditorialità, persegue esclusivamente l'obiettivo del raggiungimento e del mantenimento nel tempo dell'equilibrio economico e finanziario della gestione.

Tale approccio consente di creare un sistema efficiente, in cui le risorse derivanti dall'introito dei corrispettivi pagati dagli utenti, attraverso l'applicazione e corresponsione della tariffa, sono totalmente destinate all'erogazione di un servizio efficace e di livello qualitativo elevato, non essendo consentito che una parte delle risorse venga destinata al pagamento di dividendi ai soci.

Inoltre la gestione del servizio idrico integrato da parte di PIAVE SERVIZI (superando la attuale frammentazione tra SILE PIAVE e SISP) consentirà di realizzare una serie di economie di scala dovute all'accentramento in un unico

soggetto di funzioni che, fino ad oggi, sono state svolte direttamente da ciascuna società operativa (concentrazione della fatturazione, unico sistema operativo, standardizzazione delle procedure amministrative).

E' necessario inoltre osservare che l'affidamento a soggetto privato del SII porterebbe alla necessità di:

1. riacquisire la proprietà delle reti (che i comuni hanno ceduto a SILE PIAVE)
2. liquidare e cedere mediante idonee procedure ad evidenza pubblica SILE PIAVE SPA ( e SISP), le cui AZIONI sono possedute dai COMUNI. Ma in assenza del servizio di gestione, le azioni di SILE PIAVE vedrebbero comprimere in modo radicale il proprio valore.

## **6.2 - Convenienza in termini di efficacia ed efficienza nella gestione del servizio**

Per quanto attiene al profilo di convenienza all'efficacia del servizio, il PIAVE SERVIZI in qualità di soggetto affidatario della gestione del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale del VENETO ORIENTALE- SINISTRA PIAVE, è l'unico responsabile del contratto di servizio e titolare delle funzioni di Gestore unico e soggetto attuatore del Piano d'Ambito.

Il servizio delle attività di conduzione e gestione delle reti e degli impianti e gli interventi di gestione ordinaria e di manutenzione straordinaria delle reti servizio sono affidati da PIAVE SERVIZI alle proprie società consorziate,.

In tal modo PIAVE SERVIZI, pur rimanendo l'unico responsabile della gestione del servizio, valorizza le professionalità dei soggetti che si sono occupati fino ad oggi della gestione ed erogazione del servizio,

Il modello della società consortile in house garantisce al contempo la gestione del servizio in continuità rispetto al passato e la valorizzazione delle innovazioni legate all'integrazione delle due società operative.

## **6.3 - Compatibilità con i principi dell'ordinamento europeo e della normativa nazionale vigente**

In relazione al profilo di compatibilità con i principi comunitari afferenti i servizi pubblici locali ed alla normativa nazionale attualmente vigente di cui ai già sopra citato art. 34 del D.L. n. 179/2012 conv. con modif. in l. n. 221/2012, che a tali principi fa espresso ed esclusivo rinvio, è possibile effettuare i seguenti ulteriori rilievi.

Per quanto riguarda la condizione relativa alla partecipazione pubblica al capitale della società in house si specifica che la partecipazione al capitale sociale è totalmente ed esclusivamente pubblico e rappresentativa gli Enti Locali dell'Ambito Ottimale VENETO ORIENTALE- SINISTRA PIAVE . Si ricorda che nel 2006 SILE PIAVE SPA ha ceduto le proprie quote di partecipazione nella società cooperativa a responsabilità limitata PIAVE SERVIZI S.c.r.l. ai Comuni soci della stessa SILE PIAVE SPA,.

Per quanto riguarda il controllo analogo l'affidamento risulta conforme ai principi sanciti a livello comunitario e richiamati, come sopra visto, quale unico parametro di legittimità anche dall'intervenuto art. 34 del D.L. n. 179/2012 convertito con modifiche in Legge n. 221/2012.

Si specifica che i comuni Soci:

- hanno il potere di nomina e revoca degli amministratori;
- effettuano le scelte strategiche dell'AZIENDA nell'ASSEMBLEA dei SOCI.

Per quanto riguarda la condizione relativa alla necessità di operare prevalentemente con i propri soci pubblici o per conto degli stessi, si specifica che PIAVE SERVIZI esercita e presta la propria attività esclusivamente a favore degli enti giuridici e delle collettività che la controllano.

L'articolo 1 comma 2 dello STATUTO DI PIAVE SERVIZI SCRL prevede che:

- *la società è a capitale interamente pubblico;*
- *gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitano sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;*
- *la società realizza la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici che la controllano.*

L'art 4 prevede:

*“ l'attività della società consortile....non potrà essere svolta nei confronti di terzi se non in misura quantitativamente irrisoria e qualitativamente irrilevante sulle strategie aziendali”.*

#### **6.4 - Il rispetto degli obblighi del servizio universale**

Il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. prevede per le concessioni di servizi di servizi pubblici che venga riconosciuto al gestore un “prezzo” a garanzia dell'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione.

Nell'ambito della disposizione citata di cui al Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, detto elemento viene ricondotto all'ipotesi di imposizione al concessionario di prezzi (tariffe) nei confronti degli utenti inferiori a quelli corrispondenti ai costi del servizio.

Nel caso del Servizio Idrico Integrato i gestori richiedono agli utenti il pagamento di tariffe proposte dall' AATO e approvate dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas cui sono state trasferite, con l'art. 21, commi 13 e 19, del D.L.n1 201/2011 le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla L. n. n. 481/1985.

Sul punto deve ricordarsi che il citato referendum dell'11-12 giugno 2011 era stato investito da quesito e conseguente effetto abrogativo anche il comma I dell'arti 154 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. con riferimento al profilo della remunerazione del capitale investito.

Ciò posto, resta fermo che, in linea di principio, il servizio in questione, non prevede compensazioni economiche da parte dell'AATO 8 ( o da parte dei COMUNI) , in quanto, risulta integralmente “coperto” dall' introito della tariffa.

Con riguardo, poi, al profilo degli obblighi di servizio pubblico, deve darsi conto che PIAVE SERVIZI ha approvato una Carta del SERVIZIO che regola le modalità lo svolgimento della gestione del servizio affidato.

La CARTA del Servizio

*“costituisce una dichiarazione d'impegno formale della PIAVE SERVIZI SCRL nei confronti dei propri utenti, e come tale è un elemento integrativo del contratto di*

*somministrazione nonché dei regolamenti che disciplinano le condizioni generali della fornitura del SIII.*

*Individua standard di qualità del servizio che PIAVE SERVIZI SCRL si impegna a rispettare nell'espletamento delle proprie attività e costituisce lo strumento per verificare la soddisfazione degli utenti.*

*E' uno strumento per il miglioramento del servizio , tramite anche un costante e costruttivo confronto con l'utenza."*

Quarto d'Altino, li 18 dicembre 2013

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO TECNICO**  
- Arch. Gianmaria Barbieri-

(documento firmato digitalmente)